

Documento informativo precontrattuale





Il presente documento informativo (di seguito “Documento Informativo”), rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito “OCP”, la “SGR” o la “Società”) è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 adottato con Delibera del 15.2.2018 e successive modifiche ed integrazioni (“Regolamento Intermediari”).

Scopo del Documento Informativo è di fornire informazioni appropriate ai clienti ed ai potenziali clienti affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e delle attività prestate, nonché del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono dunque alla SGR, ai relativi servizi, agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, alle sedi di esecuzione e ai costi e oneri connessi.

Le modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento Informativo verranno comunicate in tempo utile al Cliente.

Altre informazioni relative a Open Capital Partners SGR S.p.A. e ai servizi ed attività prestate sono reperibili sul sito internet: www.opencapital.it.

INDICE

Sezione I	GLOSSARIO	3
Sezione II	INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO	7
Sezione III	INFORMATIVA SULLA SOCIETA', SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITA' PRESTATI E SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	8
Sezione IV	INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI	10
Sezione V	INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	16
Sezione VI	INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	18
Sezione VII	INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI (INDUCEMENT)	20
Sezione VIII	STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI	21
Sezione IX	INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	23
Sezione X	INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI	24
Sezione XI	TRASPARENZA DELL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA'	25
Sezione XII	CRITERI DI VALUTAZIONE	30



Sezione I

GLOSSARIO

Allegato/i indica gli allegati ai Contratti aventi ad oggetto i Servizi prestati dalla SGR.

Cliente indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un Contratto o che intenda sottoscrivere un Contratto. In caso di cointestazione, Cliente indica congiuntamente tutti i cointestatari del Contratto.

Cliente al Dettaglio o *retail* indica un Cliente che non sia Cliente Professionale o controparte qualificata, ai sensi del Regolamento Intermediari. Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza e frequenza delle operazioni che la SGR gli deve fornire, l'effettuazione della Valutazione di Appropriatezza e/o di Adeguatezza dei Servizi e delle operazioni poste in essere (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la SGR è fra l'altro tenuta a richiedere al Cliente di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari;
- b) la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- d) le sue preferenze di sostenibilità.

Il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire dei Servizi di Gestione Patrimoniale e/o Consulenza.

La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta, dunque, l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di Servizi di Investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori.

Cliente Professionale è un soggetto in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che esso sia in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assume.

Appartengono a questa categoria il cliente professionale privato e il cliente professionale pubblico che soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa. I clienti professionali privati e pubblici sono classificati, a loro volta, come clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta. La classificazione nell'ambito di questa categoria comporta la parziale disapplicazione di alcune delle regole di comportamento e rappresenta un minor livello di tutela e protezione per la clientela.

Controparti Qualificate sono una specifica categoria di soggetti, espressamente individuati a livello normativo, a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini e nei cui confronti trovano espressa disapplicazione talune delle regole di condotta previste dalla normativa. La SGR non presta i servizi richiamati e pertanto tale classificazione non ha rilevanza.

Codice della Privacy indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il c.d. GDPR).

Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR indica l'attività di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) del TUF, che le società di gestione del risparmio possono svolgere in conformità alle regole di condotta stabilite dal Regolamento Intermediari.

Consulenza in Materia di Investimenti indica, ai sensi del TUF, il Servizio di Investimento che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato Strumento Finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adeguata al Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

Contratto indica il contratto di volta in volta perfezionato con il Cliente per la prestazione dei Servizi da parte della SGR, che si compone di (i) Documento Informativo, (ii) Condizioni Generali di Contratto e/o Regolamento di Gestione degli OICR (iii), Modulo di Adesione/Sottoscrizione, (iv) eventuali Allegati.

Documento Informativo indica il presente documento, che riporta le informazioni precontrattuali ai sensi della Normativa di Riferimento.

FIA (fondi di investimento alternativi) indica gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE.

Fondo di Garanzia indica il "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori", di cui al D.Lgs. 179 dell'8 ottobre 2007.

Fondo Nazionale di Garanzia indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'art. 62 del D. Lgs. 415 del 23 luglio 1996. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal "Regolamento Operativo" del fondo, per il rimborso dei crediti, da loro vantati nei confronti dell'intermediario, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Il Fondo



indennizza i crediti degli investitori nei casi liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dell'intermediario.

Gestione Collettiva del Risparmio indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), TUF, l'attività che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi.

Mercato Regolamentato indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

MiFID II indica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti).

Modulo di Adesione indica il modulo – da compilare a cura del Cliente –, con la sottoscrizione del quale il medesimo Cliente accetta la proposta della SGR di prestare i Servizi di investimento e – per l'effetto – accetta che il Contratto venga regolato dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, negli Allegati, nel Documento Informativo e nello stesso Modulo di Adesione.

Modulo di Sottoscrizione indica il modulo mediante il quale il Cliente richiede di sottoscrivere quote di OICR emessi dalla SGR o da terzi.

SGR indica Open Capital Partners SGR S.p.A., con sede legale in via Santo Spirito n. 14, 20121 Milano.

Normativa di Riferimento indica la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria e, in particolare, dei Servizi (come di seguito definiti), come, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, il TUF, il Regolamento Intermediari n. 20307/2018, il Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti") e sue successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Consob n. 20249/2017 e sue successive modifiche e integrazioni (c.d. "Regolamento Mercati"), il Provvedimento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 ("Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF), la l. n. 262/2005 (c.d. "Legge sulla tutela del risparmio"), il D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Decreto antiriciclaggio"), il Regolamento delegato UE 2017/565 (contenente integrazioni alla direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento).

OICR indica Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, i.e. i fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale fisso (SICAF) e Società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

OICVM indica gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS) e successive modifiche ed integrazioni.

Parte indica singolarmente la SGR ed il Cliente/i.

Parti indica congiuntamente la SGR ed il Cliente/i.

Prodotto finanziario indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce prodotto finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

Reclamo indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera con raccomandata a.r.) alla SGR un suo comportamento o un'omissione.

Regolamento Delegato UE indica il Regolamento UE 2017/565, in quanto direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento Intermediari indica il Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018.

Servizi indica: i) il servizio di Gestione Collettiva del Risparmio; ii) il servizio di Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR e i seguenti servizi di investimento prestati da SGR: iii) servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF e ii) il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF e regolati nel Contratto.

Servizi di Investimento indica i seguenti servizi, quando hanno per oggetto Strumenti Finanziari (come di seguito definiti):

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di Sistemi Multilaterali di Negoziazione;
- g-bis) gestione di Sistemi Organizzati di Negoziazione.



Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF indica, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*octies* a), TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

Sistema Organizzato di Negoziazione o OTF indica, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*octies* b), TUF, un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti.

Strategia indica la strategia per la trasmissione e per l'esecuzione degli ordini su Strumenti Finanziari, che la SGR ha adottato in relazione alla prestazione dei Servizi, come previsto dalle disposizioni del Regolamento Intermediari.

Strumento Finanziario indica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- k) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Soggetti Rilevanti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

TUB indica il D.Lgs. 385/1993 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – e successive modifiche ed integrazioni.

TUF indica il D.Lgs. 58/1998 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – e successive modifiche ed integrazioni.

Valutazione di Adeguatezza ai sensi dall'art. 40, Regolamento Intermediari 20307/2018 e dagli artt. 54 e 55, Regolamento Delegato UE – la SGR nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimento, al fine di agire nel miglior interesse del Cliente, è tenuta ad acquisire dal Cliente, mediante la compilazione di un apposito questionario che gli verrà sottoposto (“Questionario per la Valutazione di Adeguatezza”), informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza



in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.

La raccolta delle informazioni è importante al fine di offrire servizi adeguati al Cliente e, in particolare, in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Ai sensi dell'art. 41, Regolamento Intermediari 20307/2018, la SGR, nella prestazione del servizio di consulenza, prima che la transazione sia effettuata, fornisce al cliente una dichiarazione che specifichi la consulenza prestata e perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente.

Qualora il Cliente sia classificato dalla SGR come Cliente Professionale, la SGR può legittimamente presumere, ai sensi della normativa di riferimento, che sia in possesso del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alla gestione del proprio portafoglio o alla conoscenza in materia di investimenti ricevuta per il quale il Cliente è classificato come professionale.

Con specifico riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente Professionale di diritto, la Società può anche presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

La SGR che non ottiene le informazioni richieste non può presentare al cliente né il servizio di gestione di portafogli né il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Ai fini delle suddette valutazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, la SGR utilizza anche una profilatura del prodotto in considerazione della quale ad ogni prodotto viene attribuito un grado di rischiosità definito tramite elementi diversi che tengano conto della natura, delle caratteristiche, dei costi, della liquidità e della complessità del prodotto.

In attuazione delle disposizioni MiFID II, al fine di evitare e ridurre fin dall'inizio potenziali rischi di mancato rispetto delle regole di protezione degli investitori, la SGR è tenuta, in fase preliminare e in aggiunta alle valutazioni di appropriatezza e/o adeguatezza, al rispetto delle regole di *product governance*.

Valutazione di Appropriatezza ai sensi dall'art. 42, Regolamento Intermediari 20307/2018 e dagli artt. 55 e 56, Regolamento Delegato UE – la SGR, nello svolgimento dell'attività di commercializzazione di OICR propri, deve procedere ad una valutazione di appropriatezza delle quote e/o azioni dell'OICR di volta n volta interessato.

In particolare, secondo le disposizioni MiFID II, al fine di agire nel miglior interesse del cliente, la SGR deve acquisire dal Cliente, mediante la compilazione di un apposito questionario che gli verrà sottoposto ("Questionario per la Valutazione di Appropriatezza"), informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza riguardo al tipo specifico di OICR proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione sia appropriato per Cliente o il potenziale Cliente.

Qualora la SGR ritenga che l'OICR non sia appropriato per il cliente, informa lo stesso e rilascia la dichiarazione di non appropriatezza. Il cliente, prende atto e può decidere di procedere con l'operazione nonostante l'avviso di non appropriatezza.

Ai sensi dell'art.42 comma 3, il cliente può decidere di non fornire in tutto o in parte le informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza. La SGR informa e rilascia al cliente la dichiarazione con cui si informa circa l'impossibilità di procedere alla valutazione se lo strumento sia appropriato rispetto al profilo del cliente stesso. Quest'ultimo può comunque decidere di procedere con l'operazione anche in assenza di valutazione.

Qualora il cliente sia classificato dalla SGR come Cliente Professionale, la SGR può legittimamente presumere, ai sensi della Normativa di Riferimento, che abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi all'OICR per il quale il cliente è classificato come professionale.



Sezione II

INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

La SGR, sulla base delle informazioni disponibili, procede a classificare i propri Clienti secondo le categorie previste dalla Normativa di Riferimento.

Dalla classificazione dei Clienti nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei Servizi di Investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie previste dalla MiFID II sono le seguenti:

- **Cliente al Dettaglio o retail:** la classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di Servizi di Investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
- **Cliente Professionale:** la classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID II, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio.
- **Controparte qualificata:** tale classificazione è riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali, come definiti dall'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d) del TUF. **Si tratta, pertanto, di una categoria di Clienti che non rileva ai fini dei Servizi prestati da SGR.**

Al fine di assicurare il massimo livello di protezione possibile ai propri Clienti, la SGR classifica il Cliente anche potenziale che faccia richiesta di aderire ai Servizi, come Cliente al Dettaglio; fatto salvo quanto diversamente stabilito o richiesto dallo stesso Cliente anche successivamente.

La Normativa di Riferimento prevede la possibilità – per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al Dettaglio – di chiedere, per iscritto, alla SGR di essere trattato come Cliente Professionale rispetto a un particolare servizio, operazione di investimento o categoria di operazioni.

A tal proposito si precisa che – trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al Dettaglio – essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo una valutazione di carattere sostanziale, da parte della SGR, volta a valutare l'effettiva idoneità del Cliente ad essere classificato tra i Clienti Professionali.

È onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato, tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare tale classificazione ove questa non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La SGR si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinate tipologie di prodotti o Servizi, oppure non accoglierla affatto.

Il Cliente inizialmente classificato come Cliente al Dettaglio può richiedere per iscritto di essere trattato come Cliente Professionale, inoltrando la relativa richiesta al seguente indirizzo: Open Capital Partners SGR S.p.A. – Via Santo Spirito n. 14, 20121 – Milano.



Sezione III

INFORMATIVA SULLA SOCIETA', SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITA' PRESTATI E SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

A) Informazioni su SGR e sui Servizi e attività da essa offerti.

Dati societari

Open Capital Partners SGR ha sede legale in Milano, Via Santo Spirito n. 14.

Codice Fiscale e Partita IVA 09680770964

Recapiti telefonici: 02.87049100

Sito internet: www.opencapital.it

Indirizzo mail: info@opencapital.it

La SGR è iscritta al numero 54 (sezione gestori di OICVM) dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto presso la Banca d'Italia.

La SGR è soggetta alla sorveglianza, per quanto di competenza di ciascuna autorità, di:

- Banca d'Italia (Sede Centrale), via Nazionale 91, Roma; (Sede Secondaria), via Cordusio 5, Milano (www.bancaditalia.it);
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3, Roma; sede secondaria operativa via Broletto 7, 20121 Milano (www.consob.it).

Servizi di Investimento ed attività esercitate

La SGR è autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei seguenti Servizi ed attività:

- Gestione di portafogli: la SGR presta il servizio di gestione di portafogli, servizio mediante il quale la Società si obbliga, verso corrispettivo, a gestire il patrimonio affidatole dal cliente tramite operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- Consulenza in Materia di Investimenti: la SGR presta il servizio di consulenza in materia di investimenti attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dalla Società stessa, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. In particolare, la SGR presta la consulenza non indipendente in materia di investimenti e le raccomandazioni possono riguardare anche OICR gestiti dalla SGR;
- Gestione Collettiva del Risparmio: la SGR presta il servizio di Gestione Collettiva del Risparmio, servizio che si realizza mediante la gestione del patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari;
- Commercializzazione di Quote o Azioni di OICR: la SGR offre parti di OICR propri o di terzi dalla stessa gestiti in delega.

Modalità di comunicazione tra il Cliente e SGR

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la SGR concernenti la prestazione dei Servizi, ivi compreso l'invio di eventuali ordini (istruzioni particolari) alla SGR da parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:

- **per la corrispondenza al Cliente:** all'indirizzo indicato nella documentazione contrattuale stipulata tra il Cliente e la SGR, ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto;
- **per la corrispondenza alla SGR:** a Open Capital Partners SGR S.p.A., via Santo Spirito n. 14, 20121 – Milano, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo Contratto.

Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SGR.

Trattazione dei Reclami

La SGR ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei Reclami presentati per iscritto dagli investitori e comunicati secondo le modalità individuate nel paragrafo "Modalità di comunicazione tra il Cliente e la SGR". Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni Reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

L'unità organizzativa preposta alla trattazione dei Reclami è l'Ufficio Legale.

L'esito finale del Reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro 30 giorni e comunque entro 60 giorni dal ricevimento.

Sistema di indennizzo

La SGR aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito a tutela degli investitori di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23/07/1966 n. 415. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo (Euro 20.000) e alle condizioni previste dal "Regolamento Operativo" del Fondo, per il rimborso di crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro concesso con



operazioni di investimento, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento e concordato preventivo.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel “Regolamento Operativo” del Fondo Nazionale di Garanzia medesimo (pubblicato sul sito www.fondonazionaledigaranzia.it), l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Informazioni sui termini dei contratti

La SGR fornisce le informazioni sui termini dei contratti mettendo a disposizione dei clienti su richiesta degli stessi, prima della sottoscrizione della documentazione, una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza in materia di investimento per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti detti servizi.

Nell’ambito della Gestione Collettiva del Risparmio, ivi compresa la commercializzazione di OICR propri, gli accordi tra SGR e il cliente sono regolati dal modulo di sottoscrizione di ciascun OICR e della relativa documentazione offerta.

I regolamenti e prospetti informativi sono disponibili presso la sede e sul sito www.opencapital.it.



Sezione IV

INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in Strumenti Finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in Strumenti Finanziari, l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in Strumenti Finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Strumenti Finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello Strumento Finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) la circostanza che lo Strumento Finanziario possa essere soggetto al c.d. "bail-in" e ad altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. "BRRD" o "Bank Recovery and Resolution Directive");
- 5) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun Strumento Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la



vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli OICR.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Gli OICR investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di Strumenti Finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.



L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Utilizzo del c.d. “*bail-in*” e di altri strumenti di risoluzione previsti dalla *BRRD*.

In data 16 novembre 2015 sono stati emanati i decreti legislativi numero 180 e 181 che hanno recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il quadro normativo in oggetto ha lo scopo primario di introdurre limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi. Secondo tale logica, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati i seguenti strumenti di risoluzione:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emesse dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- quando la misura indicata al punto precedente non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

A fronte di tali limitazioni il nuovo quadro normativo prevede, in altri termini, l'utilizzo di risorse del settore privato per gli intermediari che versino in situazioni di crisi. Fra le misure di risoluzione rientra anche il c.d. “*bail-in*”, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l'investitore deve tener conto che alcuni strumenti finanziari potenzialmente oggetto di investimento nell'ambito del Servizi (es. azioni bancarie, *warrant*, obbligazioni bancarie) sono esposti al rischio di essere oggetto (a prescindere dalla data di emissione del titolo) a partire dal 1° gennaio 2016 al *bail-in*.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione degli strumenti di capitale è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D.lgs. n. 181. In particolare, l'art. 52 stabilisce che, in caso di *bail-in*, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1;
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
- degli strumenti di capitale di classe 2;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*, del TUB, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.

Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*, TUB, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del D.lgs. n. 181 (che modifica l'art. 91 del TUB), per le “restanti passività” il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese.

Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni *senior* sono soggette al *bail-in* prima di tutti gli altri depositi (che sono coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000). Con riferimento ai creditori, l'art. 49 comma 1 del D.lgs. n.180 dispone che sono soggette a *bail-in* tutte le passività **fatte eccezioni per le seguenti passività:**

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa **la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;**
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

5) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

5.1) Denaro e valori depositati.



L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

5.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

5.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

5.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

5.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "*gridati*". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

5.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno Strumento Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo Strumento Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in Strumenti Finanziari derivati

Gli Strumenti Finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali Strumenti Finanziari può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di Strumenti Finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza di quest'ultimo nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari derivati.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi Strumenti Finanziari derivati.

1) I futures.

1.1) L'effetto «leva».

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "*effetto di leva*". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà



risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diviene debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "*proposte combinate standard*" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "*lunghe*" o "*corte*".

2) Opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

2.1) L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "*americano*", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "*americano*", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali, c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*.



Gli intermediari possono eseguire operazioni su Strumenti Finanziari derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps.

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma *standard*. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.



Sezione V

INFORMATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Le somme di denaro, destinate dal Cliente alla prestazione dei Servizi, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima società. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Con riferimento alla prestazione dei Servizi di investimento (gestione individuale di portafoglio e consulenza), si precisa che la SGR non svolge detenzione diretta di liquidità o di strumenti finanziari di titolarità del Cliente, e in particolare:

- le somme di denaro, impiegate dal Cliente anche per il pagamento di quanto dovuto a fronte della sottoscrizione dei contratti relativi ai Servizi di investimento,
- nonché gli Strumenti Finanziari detenuti dal Cliente, a valere sui quali sono prestati i medesimi Servizi, sono depositati in conti correnti aperti presso banche previamente selezionate dal Cliente.

La/le banca/banche presso la/le quale/i sono depositate le somme di denaro e gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente è/sono indicata/e nello specifico Modulo allegato al Contratto avente ad oggetto la prestazione del singolo Servizio di investimento.

Rischi connessi alla banca depositaria delle somme di denaro e titoli dei Clienti

Ai sensi della Normativa di Riferimento, nel caso di assoggettamento della banca presso la quale sono tenute le somme di denaro e titoli dei Clienti alla liquidazione coatta amministrativa ed ove la medesima banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere lesa il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione della liquidità di loro proprietà. Resta fermo che la SGR non è responsabile per gli atti o le omissioni del depositario selezionato dai Clienti (ovvero di eventuali sub-depositari) presso cui sono depositate le somme di denaro o titoli di pertinenza degli stessi o per le conseguenze in caso di insolvenza del medesimo.

Depositaria degli OICR gestiti

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 47 e seguenti del TUF, la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di ciascun OICR gestito dalla Società è affidata alla depositaria indicata nel Prospetto del Fondo, che agisce in modo indipendente dalla SGR e nell'interesse degli investitori dell'OICR.

Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) custodisce i titoli e le liquidità degli OICR;
- b) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote degli OICR nonché la destinazione dei relativi redditi;
- c) accerta la correttezza del calcolo del valore della quota degli OICR;
- d) accerta che nelle operazioni relative a ciascun OICR la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
- e) esegue le istruzioni della Società se non possono essere contrarie alla legge, ai regolamenti o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il depositario, anche nel caso di sub-deposito presso terzi, è responsabile nei confronti della SGR e degli investitori degli OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR. Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati. In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all'OICR, o al comparto per il quale è effettuata la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

I depositari non possono utilizzare le attività custodite di pertinenza degli OICR, salvo consenso espresso in forma scritta dalla SGR gestore e comunque alle condizioni e nel rispetto dalla normativa di settore.

Salva la facoltà per i titolari delle quote di richiedere l'emissione e la consegna di certificato normativo rappresentativo di tutte o parte delle quote di propria titolarità, i certificati rappresentativi delle quote sono immessi, per ciascuna classe di quote, in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso il depositario, con rubriche distinte per singolo titolare.

Il depositario è responsabile nei confronti della SGR gestore e dei partecipanti all'OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie e una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.



In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi la SGR gestore, il depositario e il terzo si attengono alla normativa di riferimento.

In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo esso risponde secondo quanto previsto per il depositario. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra indicato.

La SGR rinvia il Cliente alle informazioni sul ruolo del depositario e sul principio di separatezza dei patrimoni contenute nel prospetto e nella documentazione d'offerta.

Separatezza patrimoniale

Ciascun OICR o ciascun comparto di uno stesso OICR costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società.

Delle obbligazioni contratte per conto degli OICR, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio degli OICR medesimi.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse della stessa né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR di gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza degli OICR gestiti.



Sezione VI

INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1) Introduzione.

La SGR ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori nonché del Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio potrebbero sorgere tra la Società stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi.

Ai sensi della vigente normativa, la SGR ha elaborato un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse ("Policy Conflitti"), diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della propria struttura e del complesso delle attività prestate. I contenuti di detta politica sono di seguito sinteticamente riassunti. Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.

2) La politica in materia di conflitti di interesse.

La SGR adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque Servizio principale o accessorio.

La politica di gestione del conflitto di interessi di SGR prevede:

- l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra la SGR e cliente;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l'implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la SGR considera se, in relazione ai servizi prestati, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto possa trarre un beneficio dal compimento di una data operazione, con possibile pregiudizio del cliente.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla SGR è tesa a garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta, oppure seguendo procedure predeterminate volte a evitare o mitigare il rischio del verificarsi del conflitto di interessi o ad eliminare il possibile pregiudizio per la clientela.

Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente e per iscritto i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

3) I principali presidi.

Di seguito sono riassunte le misure adottate dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse individuati e la necessaria informativa prevista dalle disposizioni normative in vigore.

- Politiche e procedure interne

Sono state adottate specifiche procedure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse nell'ambito delle principali aree di attività. Tali procedure, oggetto di informazione e di un'attività formativa specifica nei confronti dei Soggetti Rilevanti, è soggetta a controllo e revisione periodica.

- Presidi di tipo organizzativo

La Società ha predisposto, in conformità alle disposizioni normative vigenti e in via generale, diverse misure organizzative volte a:

- prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento dei patrimoni gestiti dalla Società;
- garantire che i Soggetti Rilevanti, che svolgono attività professionali in settori e ambiti che comportano un rischio di conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività della SGR e alla significatività del rischio di danno agli interessi della Società e dei suoi investitori.

- Procedure di gestione e processo di investimento.

Il processo di investimento della SGR è strutturato in modo da assicurare, in ogni fase, la prevalenza della tutela dell'interesse del Cliente, rispetto all'interesse proprio della SGR o di altri soggetti per conto dei quali la SGR agisca.

Con particolare riguardo alla circostanza per la quale, nell'attività di gestione di portafogli, la SGR può investire anche in Strumenti Finanziari rappresentativi di quote di OICR istituiti e/o gestiti dalla stessa SGR per una quota non superiore al 30% del totale del patrimonio gestito, sono state adottate procedure di mitigazione del conflitto, volte ad assicurare che l'investimento effettuato risulti effettuato avendo riguardo in via assolutamente preminente alle esigenze del Cliente stesso.



4) Principali fattispecie di conflitto.

La SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra:

- gli interessi della SGR, compresi i suoi Soggetti Rilevanti, e i clienti della SGR;
- gli interessi della SGR, compresi i suoi Soggetti Rilevanti, e gli interessi di uno o più portafogli gestiti o dei relativi clienti;
- gli interessi dei portafogli gestiti o dei relativi clienti, e gli interessi di altri clienti.

Come definito dalla Normativa di Riferimento, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi/attività di investimento e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la SGR considera, quale criterio minimo se, a seguito della prestazione di servizi/attività di investimento, la SGR o un Soggetto rilevante:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio/attività prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di un cliente o gruppo di clienti diversi da quello a cui il servizio/attività è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio/attività a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Inoltre, la SGR considera come potenziali conflitti di interesse anche le operazioni (di investimento, disinvestimento, prestazione di servizi e/o forniture, locazioni o altri atti) le cui controparti siano legate da rapporti economici e/o d'affari significativi con i Soggetti Rilevanti della SGR.

Al fine di identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto alle quali la Società potrebbe essere esposta, la SGR ha effettuato una specifica mappatura contenente le differenti fattispecie di situazioni di potenziale conflitto individuate sulla base dei servizi e delle attività di investimento dalla stessa prestati e dell'articolazione organizzativa, operativa e societaria della SGR. Tale mappatura è parte integrante della Policy Conflitti.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è, in ogni caso, oggetto di regolare controllo da parte del Consiglio di Amministrazione che provvede all'aggiornamento della Policy Conflitti con cadenza periodica, ovvero ogniqualvolta sia ritenuto opportuno alla luce di rilevanti modifiche e/o revisioni intercorse con riferimento alla applicabile disciplina legale/regolamentare di settore.



Sezione VII

INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI (INDUCEMENTS)

La MiFID II ha introdotto una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione del Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio e dei Servizi di Investimento, distinguendo altresì tra servizio di consulenza reso su base indipendente – nell’ambito del quale è preclusa *in toto* la possibilità di ricevere incentivi da parte di terzi (a meno che si tratti di benefici non monetari di entità minima) – e servizio di consulenza fornito su base non indipendente, in relazione al quale è previsto che tale divieto non operi per i pagamenti o i benefici che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente.

Ai fini della informativa al Cliente, la SGR indica di seguito le fattispecie nelle quali può assumere rilievo, nell'erogazione dei Servizi, il pagamento o la ricezione di incentivi con parti considerate “terze” rispetto al Cliente ed alla SGR.

Incentivi corrisposti a terzi

Si precisa la Società non paga incentivi o fornisce benefici non monetari, in quanto non si appoggia, per la propria operatività, a collocatori terzi.

Incentivi ricevuti da terzi

Nell’ambito del **servizio di gestione su base individuale**, la procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l’obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del *team* di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. Qualora nel portafoglio sul quale si basa il calcolo delle commissioni di gestione sia inclusa anche una parte di portafoglio investita in OICR gestiti (fino ad un massimo del 30%), direttamente o in delega, dalla SGR il portafoglio sarà decurtato dell’ammontare investito negli OICR gestiti dalla SGR, al fine di evitare il doppio incasso di compensi.

Eventuali retrocessioni commissionali che la SGR dovesse ricevere dagli OICR oggetto d’investimento, sulla base di specifici accordi, verranno integralmente riconosciuti al patrimonio del Cliente in caso di servizio di gestione di portafogli.

Nell’ambito del **Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio**, la SGR percepisce da alcune SGR/SICAV, a titolo di remunerazione indiretta, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione maturata sul controvalore degli OICR in cui ha investito il patrimonio degli investitori ovvero dei fondi. Detti compensi sono integralmente accreditati ai clienti e sono volti a migliorare la qualità del servizio e non ostacolano altresì l’adempimento da parte della SGR di servire al meglio gli interessi degli investitori, poiché l’esistenza di tali retrocessioni non genera per la SGR alcun tipo di guadagno.

La SGR informa il Cliente che, nell’ambito **del servizio di consulenza** in materia di investimenti, essa non riceve/retrocede da/a terzi commissioni o prestazioni non monetarie.

Si precisa altresì che la SGR percepisce il compenso per la consulenza prestata solo dal Cliente. Il calcolo delle commissioni percepite come compenso dal Cliente è basato su una percentuale o compenso definito nel contratto ed applicata al portafoglio di riferimento oggetto di consulenza. Qualora nel portafoglio sul quale si basa il calcolo delle commissioni di consulenza sia inclusa anche una parte di portafoglio investita in OICR gestiti, direttamente o in delega, dalla SGR, il portafoglio sarà decurtato dell’ammontare investito negli OICR gestiti dalla SGR, al fine di evitare il doppio incasso di compensi.



Sezione VIII

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI

Di seguito si riporta una informativa sintetica riguardo ai principali contenuti della “Politica per la trasmissione e per l’esecuzione degli ordini”, che la Società ha adottato in relazione alla prestazione dei Servizi, alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Intermediari.

Si precisa che nella prestazione dei Servizi la Società ha organizzato la propria attività basando il relativo schema operativo sulla base del c.d. “accesso indiretto” alle “sedi di esecuzione” (i.e.: Mercati Regolamentati, MTF, Internalizzatori Sistemati – come definiti dalla Normativa di Riferimento -, *market makers* o altri negozianti per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario – rif. art. 2, Regolamento Intermediari), identificate in funzione delle esigenze di gestione.

La Società ha quindi individuato i criteri di selezione e le stesse entità a cui trasmettere gli ordini e/o con cui eseguire le decisioni d’investimento (le “Entità”), in funzione di diversi criteri, fra cui la categoria di Strumenti Finanziari trattati, il loro grado di liquidità, nonché gli obiettivi, lo stile di gestione, la politica di investimento e dei rischi specifici dei Servizi prestati, in vista di conseguire – in maniera duratura – il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, anche ove ciò comporti l’impossibilità di conseguire il miglior risultato possibile per il Cliente.

* * *

1) Criteri di selezione delle Entità e modalità di trasmissione degli ordini.

1.1) Classificazione della SGR ai fini della applicazione della Strategia.

La SGR richiede a tutte le Entità di essere classificata come Cliente Professionale, ottenendo da ciascuna di esse garanzia della “best execution” nell’esecuzione degli ordini impartiti (cfr. § 4 che segue).

1.2) Entità: criteri di selezione – elenco Entità utilizzabili.

La SGR trasmette gli ordini alle sole Entità selezionate sulla base della Strategia.

La selezione delle Entità viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. tipologia dello strumento negoziato;
2. strategia di e obiettivi di investimento degli OICR istituiti e gestiti dalla SGR
3. corrispettivo totale;
4. qualità ed efficienza dei servizi forniti;
5. livello di competenza della negoziazione;
6. disponibilità a fornire servizi di ricerca e/o informativa finanziaria;
7. l’accesso diretto ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini (per mercato di riferimento si intende il mercato di quotazione su cui un singolo strumento finanziario è maggiormente liquido);
8. capacità tecnologica;
9. capacità di liquidazione e regolamento delle operazioni.

L’elenco delle Entità selezionate viene aggiornato almeno una volta l’anno, in occasione della revisione della Strategia.

Con riferimento al Servizio di gestione di portafogli su base individuale, il peculiare schema operativo sotteso alla prestazione dello stesso da parte della SGR prevede la detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari di titolarità del Cliente non presso la SGR, ma presso banche previamente selezionate dal Cliente medesimo e comunque interconnesse con la SGR stessa. Ne consegue che, per l’esecuzione delle operazioni disposte nella prestazione di tale Servizio, la SGR si avvale, quale controparte, delle medesime banche presso cui sono depositati i titoli e la liquidità del Cliente.

1.3) Modalità di trasmissione degli ordini.

La SGR adotta, in via generale, i seguenti comportamenti:

Tenuto conto del peculiare schema operativo sotteso alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli da parte della SGR (che prevede la detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari di titolarità del Cliente non presso la SGR, ma presso banche previamente selezionate dal Cliente medesimo), per l’esecuzione delle operazioni disposte nella prestazione di tale Servizio, la SGR si avvale, quale controparte, delle medesime banche presso cui sono depositati i titoli e la liquidità del Cliente.

Nella prestazione del Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio, la SGR nel rispetto dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente, tiene conto:

- a) per ciascuna categoria di strumenti, l’individuazione di almeno una sede di esecuzione o entità a cui trasmettere gli ordini – tra quelle prescelte dalla SGR – che permette di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.



b) nella selezione delle sedi di esecuzione, la scelta è condotta in ragione del corrispettivo totale (“*total consideration*”), costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

La Strategia definisce i criteri di ripartizione degli ordini aggregati.

Con riferimento al **Servizio di gestione di portafogli**, l’aggregazione viene effettuata osservando quanto di seguito:

- gli ordini vengono disposti dalla SGR nell’ambito delle scelte di *asset allocation*, fermo restando il principio della preventiva imputazione degli ordini, nel sistema amministrativo contabile della SGR, antecedente alla trasmissione ai negozianti. Eventuali ordini impartiti direttamente da Clienti non possono essere oggetto di aggregazione;
- l’inserimento degli ordini per più Clienti e/o per più linee di gestione avviene contestualmente;
- gli ordini aggregati presentano univoche istruzioni per l’esecuzione;
- il negoziante non riceve dettaglio degli ordini oggetto di aggregazione;
- l’attribuzione dell’eseguito avviene alle medesime condizioni (ovvero ad un unico prezzo medio) per tutti i clienti.

L’attribuzione dell’eventuale eseguito totale soddisfa ciascuna singola richiesta facente parte dell’ordine oggetto di aggregazione. Nel caso di eseguiti parziali, la SGR adotta algoritmi matematici non discrezionali per l’assegnazione delle quantità fino ad esaurimento. L’eventuale revoca dell’ordine aggregato comporta automaticamente la revoca di tutti gli ordini singoli che lo compongono.

Con riferimento al **Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio**, la SGR quando aggrega un ordine di un OICR con uno o più ordini di altri OICR e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente l’eseguito viene attribuito *pro quota*, tenendo conto dei tagli minimi propri dello strumento negoziato.

La SGR non percepisce benefici monetari da parte delle Entità di cui si avvale per la compravendita degli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni in gestione.

2) Trasmissione degli ordini: “fattori” di selezione e “criteri” di rilevanza adottati.

La SGR, in tema di *best execution*, per ottenere il miglior risultato possibile, prende in considerazione una serie di fattori secondo l’ordine indicato:

1. prezzo dello strumento finanziario e costi di negoziazione e di regolamento (“*total consideration*”);
2. probabilità e rapidità di esecuzione;
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell’ordine;
5. eventuali altre considerazioni pertinenti ai fini dell’esecuzione dell’ordine.

I criteri utilizzati per stabilire l’importanza dei fattori sopra indicati sono:

- la strategia e obiettivi di investimento degli OICR;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e le condizioni di liquidità dei medesimi per quanto attiene gli OICR;
- le caratteristiche dell’ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine è diretto;
- le caratteristiche del cliente (al dettaglio o professionale).

La SGR si riserva tuttavia di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o specialità legate ai patrimoni gestiti, all’ordine e/o allo strumento finanziario:

- caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l’ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascuna Entità.

4) Monitoraggio e aggiornamento della Strategia.

La SGR controlla l’efficacia della Strategia con cadenza almeno annuale, verificando in particolare la qualità dell’esecuzione da parte delle Entità selezionate, ponendo rimedio alle eventuali carenze.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla Strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti e pubblicando una sintesi della Strategia aggiornata sul proprio sito (www.opencapital.it).

Non sono, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all’elenco delle Entità selezionate e/o ai relativi riferimenti.

Il Cliente può richiedere in ogni momento copia della Strategia a SGR.



Sezione IX

INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della Normativa di Riferimento, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TUF;
- deve consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con il Cliente deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai Servizi, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di effettuare la Valutazione di Adeguatezza e/o Appropriatezza sensi degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari, nonché ai sensi dell'art. 55 e 56 del Regolamento UE 565/2017. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di Strumento Finanziario o di Servizi di Investimento;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
- deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai Clienti al Dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi relativi ai Prodotti Finanziari che saranno sottoscritti, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente copia del Contratto e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o al potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui Servizi di Investimento, Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il Servizio oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari.



Sezione X

INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI

Coerentemente a quanto richiesto dalle disposizioni MiFID II, affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere e siano in grado di valutare le informazioni al riguardo e confrontare i costi e oneri con altri strumenti finanziari e servizi, la SGR quando offre le proprie gestioni di portafoglio o il proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero quando commercializza OICR è tenuta ad informare anticipatamente il Cliente (trasparenza *ex ante*) di tutti i costi e oneri che lo stesso deve sostenere in connessione a detti servizi e attività, inclusi tutti i costi associati ai servizi e agli strumenti finanziari offerti con indicazione delle modalità di pagamento ed eventuali pagamenti a terzi.

In ogni caso, il dettaglio dei costi e degli oneri associati alla gestione di portafogli e alla consulenza in materia di investimenti applicati dalla SGR al Cliente sono contenuti nei relativi Allegati al Contratto per la prestazione del servizio di investimento, mentre il dettaglio dei costi e degli oneri associati alla commercializzazione di OICR così come applicati dalla SGR al Cliente è contenuto nella documentazione d'offerta di ciascun OICR.

In particolare, la struttura commissionale applicata dalla SGR ed indicata sui Contratti è articolata come segue:

- a) **commissioni di gestione**, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o da una componente variabile espressa come percentuale calcolata sulla base della consistenza media del portafoglio;
- b) **commissioni di incentivo/performance** determinate sulla base dell'andamento della gestione rispetto al *benchmark* di riferimento ed espressa come percentuale sulla base della consistenza media del portafoglio e calcolata sulla base della differenza tra il rendimento del patrimonio in gestione ed il rendimento del parametro di riferimento;
- c) **commissione di consulenza**, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o da una componente variabile espressa come percentuale determinata su di una base patrimoniale da cui sono esclusi gli attivi del Cliente eventualmente oggetto del servizio di Gestione di Portafogli (disciplinato da separato contratto stipulato tra il Cliente e la SGR) e gli attivi che costituiscono OICR della SGR.

Con particolare riferimento agli OICR gestiti, il trattamento economico connesso agli stessi (incluse le commissioni di gestione percepite dalla SGR per l'attività a valere sul relativo patrimonio) è disciplinato nei relativi regolamenti di gestione e nella relativa documentazione d'offerta.

Sono inoltre a carico del Cliente:

- a) **commissioni di negoziazione**, addebitate da terzi intermediari per singola operazione ed il cui importo viene in genere determinato applicando una percentuale commissionale (diversa per tipo di Strumento Finanziario negoziato e/o per mercato di negoziazione) al controvalore dell'operazione;
- b) **spese per amministrazione e custodia del patrimonio presso i depositari** (es: spese per il regolamento delle operazioni, invio del rendiconto, diritti di custodia su titoli domestici ed esteri quotati e non), l'importo di tali spese è determinato nelle condizioni generali applicate dalla banca depositaria;
- c) **oneri fiscali**, applicati dagli istituti bancari presso cui sono depositati gli attivi del Cliente (es.: ritenute su interessi e dividendi, tassa sui contratti di borsa ed imposta di bollo sui conti di deposito titoli e liquidità come indicato dalla normativa vigente). Il regime fiscale applicato ai Servizi dipende dalla specifica classificazione del Cliente ai fini tributari e sarà indicato nel contratto.

Costi e oneri connessi alla gestione di portafogli

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla gestione di portafogli sono di seguito presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo richiede, le informazioni possono essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

Costi e oneri connessi alla consulenza in materia di investimenti

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla consulenza in materia di investimenti sono di seguito presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo richiede, le informazioni possono essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

Costi e oneri connessi alla commercializzazione di OICR

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla commercializzazione di OICR sono di seguito presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo richiede, le informazioni possono essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.



Sezione XI

TRASPARENZA DELL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Il quadro normativo europeo

Il Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 "SFDR" (entrato in vigore il 29 dicembre 2019 e le cui norme hanno attuazione dal 10 marzo 2021) riguardante l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei Servizi Finanziari, al fine di contrastare le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, dall'esaurimento delle risorse e, in genere, dalle criticità legate ai temi della sostenibilità - pone a carico dei "partecipanti ai mercati finanziari" e dei "consulenti finanziari" il compito di dare impulso al cambiamento mediante la mobilitazione dei capitali verso investimenti sostenibili.

Nello specifico, il Regolamento SFDR sancisce alcuni obblighi di trasparenza verso i clienti dei servizi di investimento per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di *governance*, nonché obblighi di trasparenza sugli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Con la presente informativa, Open Capital Partners SGR S.p.A., intende rappresentare:

- le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento;
- la scelta di prendere o meno in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e se del caso l'adozione delle politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti;
- le informazioni su come le politiche di remunerazione siano state integrate al fine di prendere in considerazione i rischi di sostenibilità.

Inoltre, per rendere più agevole la lettura della normativa di riferimento, di seguito vengono riportate le definizioni richiamate dalla normativa:

Rischio di Sostenibilità: un evento o una condizione di tipo *ambientale, sociale* o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento;

Investimento sostenibile: l'investimento in un'attività economica che mira a conseguire un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano degli investimenti sostenibili rispettino prassi di buona *governance*. Gli investimenti sostenibili, individuati con l'acronimo "ESG" (*Environmental, Social e Governance*), si pongono i seguenti obiettivi:

- *E = Environmental* (ambientale): l'investimento mira a conseguire, ad esempio, un uso efficiente di energia, un impiego di energie rinnovabili, un utilizzo efficiente di materie prime e di risorse idriche;
- *S = Social* (sociale): l'investimento mira alla promozione della coesione e dell'integrazione sociale, alla lotta contro la disuguaglianza e al miglioramento delle condizioni di comunità economicamente o socialmente svantaggiate;
- *G = Governance*: l'adozione di prassi di buona *governance* da parte delle imprese che beneficiano di investimenti che promuovono tali obiettivi si traduce in strutture di gestione solide, relazioni positive con il personale, un'adeguata remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Partecipante ai mercati finanziari: a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

Consulente finanziario: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

Alcune delle condotte da parte delle imprese non in linea con gli obiettivi di "sostenibilità" possono potenzialmente generare un aggravio di costi e di rischi operativi e reputazionali che potrebbero avere un impatto negativo sulla stabilità dell'impresa stessa,



oltre che sul contesto economico in cui la stessa opera, e di conseguenza potrebbero riflettersi negativamente anche sull'investitore finale.

Per converso, le imprese che attuano comportamenti responsabili sotto il profilo della "sostenibilità" avranno un maggiore controllo del rischio ed una migliore allocazione delle risorse, con ritorni economici e finanziari a beneficio diretto dell'impresa stessa e del sistema economico e a beneficio indiretto per gli investitori.

Applicando tale concetto in materia di investimenti, un approccio di portafoglio che attua una strategia di diversificazione che integra i fattori di sostenibilità e una strategia finalizzate alla esclusione dall'universo investibile di emittenti / strumenti finanziari ad elevato rischio sostenibilità porterebbe ad ottenere un effetto positivo in termini di migliore gestione del rischio globale di portafoglio con un conseguente ritorno finanziario positivo.

Per promuovere una maggiore mobilitazione dei capitali verso investimenti *ESG*, la normativa europea pone a carico dei "partecipanti ai mercati finanziari" e dei "consulenti finanziari" l'obbligo di pubblicare sui propri siti web e di inserire nei documenti precontrattuali delle apposite "disclosure" al fine di limitare l'asimmetria informativa nei confronti degli investitori finali, con riferimento a:

- integrazione dei rischi di sostenibilità;
- integrazione degli effetti negativi della sostenibilità;
- promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e investimenti sostenibili integrate nelle politiche di remunerazione.

Formazione del Personale in ambito "sostenibilità"

La Società provvede ad includere nell'ambito dei piani formativi annuali indirizzati a tutto il personale della SGR anche specifica "formazione sul tema della sostenibilità".

Tale formazione è finalizzata a far acquisire le competenze necessarie per valutare l'integrazione delle informazioni ambientali, sociali e di governo societario nelle analisi finanziarie e nelle decisioni di investimento, oltre che come supporto e assistenza da fornire alla clientela in sede di prestazione dei Servizi di Investimento erogati dalla SGR.

Acquisizione delle informazioni sulla sostenibilità

Con l'intento di adempiere a quanto previsto dalla normativa, la SGR si avvale di *provider* di dati *ESG* per avere una copertura informativa attendibile, in particolare, con riferimento ai rischi di sostenibilità, circa gli strumenti finanziari da inserire nelle proprie Linee di Gestione di Portafogli su base individuale, nei propri Fondi, nonché da proporre alla clientela mediante il Servizio di Consulenza in Materia di Investimenti.

Art. 3. - Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 2019/2088 "i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti".

Integrazione della sostenibilità nel servizio di gestione di portafogli (GPM e Fondi)

Una dinamica sociale importante che sta caratterizzando il nostro tempo è data dallo sviluppo di una sensibilità sempre più accentuata per i temi riguardanti l'ambiente, i diritti umani, la sostenibilità e la trasparenza.

Nel settore finanziario tutto questo si sta traducendo in una maggiore domanda di investimenti "responsabili", ossia di prodotti caratterizzati da un approccio che unisce alle tradizionali logiche finanziarie i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

In qualità di partecipante ai mercati finanziari la SGR, in seguito a tali cambiamenti intervenuti sul mercato finanziario indotti dalla crescente attenzione ai fattori di sostenibilità, si sta adoperando per integrare i fattori di sostenibilità, quindi del rischio di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, in modo da adeguare i propri prodotti e servizi alle mutate esigenze della clientela.

È sempre più riconosciuto dalla Comunità internazionale come l'integrazione dei criteri *ESG* nella strategia possa generare profitti sostenibili nel tempo e, di conseguenza, generare una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli *stakeholder*.

Inoltre, ciò consente una gestione più efficiente dei rischi, finanziari, ambientali e sociali, che possono incidere negativamente sulla creazione di valore dei singoli investimenti.

Ne consegue che riuscire ad individuare e gestire questi rischi fa parte del dovere fiduciario di tutelare il valore creato nel tempo.



Al fine di presidiare il rischio, Open Capital, ha integrato i processi di investimento affiancando alle tradizionali analisi finanziarie, le valutazioni inerenti all'esposizione al rischio di sostenibilità di ciascuna scelta di investimento seguendo strategie di investimento c.d. "sostenibili".

In particolare, la nostra SGR ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi di sostenibilità integrando le opportune valutazioni all'interno del proprio processo di investimento garantendo che per tutti i prodotti gestiti dalla stessa SGR sia presente nei singoli portafogli una percentuale minima del 50% investita in strumenti classificati come "sostenibili" ("rating ≥ 3 " rispetto alla scala da 1 [minimo punteggio] a 5 [massimo punteggio] così come valutato dall'*info-provider* in uso alla SGR).

La strategia prevede la mitigazione dei rischi di sostenibilità utilizzando:

logiche di selezione positiva / best in class: nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli, le decisioni sono attuate facendo affidamento sui dati reperiti da *info-provider* specializzati e sulle informazioni pubblicamente disponibili, selezionando quindi strumenti secondo delle logiche di selezione positiva, in base alle quali vengono preferite le imprese con le migliori prassi ambientali, sociali e di *governance*. Saranno ricompresi anche gli investimenti in imprese/emittenti appartenenti a *benchmark* dichiaratamente ESG o allineati alle normative internazionali sul clima (ad esempio l'allineamento all'accordo di Parigi COP21), o inquadrabili nelle categorie "Green", "Social" e "Sustainability", indipendentemente dal reperimento dei dati sui molteplici fattori ESG.

L'investimento in tali fattori ESG verrà misurato e monitorato costantemente dalla stessa SGR.

Integrazione della sostenibilità nel Servizio di Consulenza in Materia di Investimenti

Il tema della sostenibilità viene considerato prioritario dalla SGR anche nell'ambito del Servizio di Consulenza in Materia di Investimenti ove è integrato nelle varie fasi del processo di prestazione di tale Servizio alla clientela.

I fattori e, quindi, il rischio di sostenibilità, in primo luogo, sono integrati nelle logiche di definizione dei portafogli modello da proporre alla clientela.

Gli stessi sono puntualmente considerati nella selezione di tutti gli Strumenti Finanziari che fanno parte delle cosiddette "Focus List" di riferimento associate alle singole *asset class* che compongono i Portafogli Modello.

La SGR si avvale di *info-provider* per la classificazione degli Strumenti Finanziari ("ETF" e "OICR") che si caratterizzano per un dichiarato rispetto dei criteri ESG, garantendo che tali abbiano un *rating* maggiore e uguale a 2 sulla scala da 1-5 individuata dall'*info-provider* selezionato dalla stessa SGR. Parimenti, per quanto concerne la selezione di "Titoli Obbligazionari Governativi e/o emessi da Istituzioni Sovranazionali", il *rating* dell'emittente dovrà essere pari o maggiore a 3.

A far data dal 2 agosto 2022, le preferenze della clientela riguardo ai fattori di sostenibilità sono raccolte attraverso la puntuale compilazione del Questionario di "profilatura" MiFID, utilizzato per l'acquisizione delle informazioni ai fini dell'erogazione dei Servizi di Investimento e dei processi di verifica dell'adeguatezza degli stessi.

In particolare, per valutare se un Prodotto / Strumento Finanziario sia adeguato alle caratteristiche ed alle esigenze della clientela, in aggiunta agli obiettivi di investimento, alla tolleranza al rischio, alla situazione finanziaria e alle conoscenze in materia di investimento, Open Capital Partners SGR S.p.A. considera anche le preferenze in merito agli impatti positivi sull'ambiente, alle esigenze sociali e di buona *governance* delle imprese sulla base delle dichiarazioni degli emittenti o del *rating* di *provider* terzi.

A tal fine, la SGR segue con una particolare attenzione l'evoluzione del quadro regolamentare di riferimento e, nello specifico, il recepimento delle logiche di integrazione dei fattori di sostenibilità nell'ambito della normativa sui Servizi di Investimento.

Art. 4. - Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 "I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi".

Open Capital Partners SGR S.p.A. è consapevole del fatto che le decisioni di investimento potrebbero generare impatti diretti ed indiretti, sia positivi che negativi, sui fattori di sostenibilità ambientali, sociali o di *governance* (genericamente per identificare il concetto di impatti negativi sui fattori di sostenibilità viene utilizzato il termine PAI – *Principal Adverse Sustainability Impact*).



Gli effetti negativi per la sostenibilità, identificati come i principali effetti avversi sui fattori ambientali, sociali e di *governance* provocati dalle decisioni di investimento e dalle consulenze in materia di investimento verranno identificati e considerati dalla SGR mediante informazioni acquisite da idonei *info-provider*.

Per le sole Linee di Gestione di Portafogli che perseguono dichiarati e prefissati obiettivi sostenibili e/o sociali, la SGR ha definito specifiche metodologie di selezione e monitoraggio, nonché la possibilità di valutare i principali effetti negativi delle scelte di investimento.

La Società monitora costantemente l'evoluzione delle disposizioni normative al fine di valutare le modalità con cui determinare gli impatti negativi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 2019/2088.

Art. 5. - Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

Il regolamento SFDR prevede che la Società includa nella propria politica di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

Tenendo conto della rilevanza che i rischi di sostenibilità hanno nella prestazione dei Servizi, la SGR tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di *governance* nelle proprie Politiche di Remunerazione a far data dal 25 ottobre 2022.

Ritenendo che le tematiche *ESG* siano un fattore chiave per rafforzare i risultati finanziari del proprio *business*, se prevista, l'eventuale componente variabile della remunerazione terrà in considerazione specifici obiettivi di sostenibilità, coerenti con il proprio modello di *business* e integrati nella propria strategia aziendale.

La SGR assicura una sana ed efficace gestione dei rischi di sostenibilità, anche attraverso un sistema di remunerazione che non incoraggia l'assunzione di rischi legati a fattori *ESG*.



Sezione XII

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nello svolgimento dei Servizi ed ai fini dell'esecuzione di tutte le attività e comunicazioni connesse, la SGR adotta il seguente metodo di valorizzazione degli Strumenti Finanziari presenti nei patrimoni gestiti:

- a) per gli Strumenti Finanziari negoziati in Mercati Regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento o, qualora ritenuto più significativo, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso di Strumenti Finanziari negoziati presso più mercati il prezzo privilegiato è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. In particolare:
- i titoli azionari italiani quotati sono valutati al prezzo di riferimento della Borsa Valori di Milano;
 - i titoli di Stato italiani quotati negoziati sul MTS sono valutati al prezzo medio ponderato rilevato;
 - i titoli di Stato italiani non negoziati sul MTS e i titoli obbligazionari italiani quotati nel mercato Telematico (MOT) sono valutati al prezzo d'asta;
 - i titoli azionari esteri sono valutati al Prezzo *close o last* della relativa Borsa di quotazione. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la Borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori;
 - i titoli di Stato esteri e i titoli obbligazionari esteri sono valutati al prezzo rilevato sulla Borsa ufficiale di quotazione o, qualora ritenuto più significativo alla luce dei suddetti criteri generali di valorizzazione, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori;
- b) per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato. Per gli Strumenti Finanziari derivati non negoziati nei mercati (cc.dd. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. *mark to market*);
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli *zero coupon* il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) della presente sezione e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della SGR. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in Mercati Regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni emesse da OICR, il valore è rappresentato dall'ultima quotazione disponibile rilevata per il periodo di riferimento;
- g) per gli Strumenti Finanziari denominati in valuta diversa da quella di riferimento della gestione, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso nella divisa di riferimento applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto;
- h) per i casi di titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- i) nel caso di operazioni in Strumenti Finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.



Dichiaro/dichiariamo che copia del presente Documento informativo mi/ci è stata consegnata prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Luogo e data

Firma/Timbro Intestatario di Riferimento

Firma 2° intestatario

Firma 3° intestatario

Firma 4° intestatario